



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno X - n. 2-2015  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno X - n. 2-2015  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli (†)  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

politica ecclesiastica di Ricasoli e sulla questione romana e con me molti altri. Certo, quanto ha fatto Lariccia può essere approfondito ulteriormente affrontando tutti questi settori di studio, in modo non sempre agiografico, ma anche critico, ed è quanto l'Istituto può continuare a fare per rinverdire le ricerche e l'importanza che Arturo Carlo Jemolo ha avuto nel nostro ambiente.

**Mario Tedeschi**

MINELLI CHIARA, *Rationabilitas e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2015, 210 p.

Come non apprezzare un libro che espone, con estrema precisione e in modo innovativo grazie al lavoro condotto in archivi ancora sconosciuti le vivaci discussioni che hanno avuto luogo in seno alle commissioni di redazione e revisione dei tre codici di diritto canonico (1917, 1983 e 1990) concernenti l'uso del concetto canonico di *rationabilitas*? Nei testi promulgati, questa nozione non appare come tale, ma nella sua forma aggettivale – *rationabilis* – nel Libro I sulle norme generali dei due Codici Latini e nel titolo XIX del CCEO – nei cann. 27, 28 e 84 del CIC 1917, 24 e 90 del CIC 1983 e nei cann. 1507 e 1536 § del CCEO – vale a dire nella legislazione che si occupa di tre istituti giuridici, il diritto, la consuetudine e le dispense.

Nella conclusione della sua ricerca, Chiara Minelli fa a questo proposito una interessante riflessione sulla portata semantica dell'aggettivo *rationabilis* parola che descrive come aggettivo *complementativo-relazionale* quando si applica, di fatto, al rapporto tra entità. Così come, dice, quando si parla di *consuetudo rationabilis* si parla di due entità, la *consuetudo* e la *rationabilitas* che obbligano a rendere esplicita la loro relazione. Resta inteso che questa

riflessione illustrerà il carattere dinamico del diritto canonico che lascia spazio, nell'esercizio del potere di governo, alla discrezione, al giudizio e alla valutazione per apprezzare se il contenuto di un atto, di cui ricordiamo il legame con la *salus animarum*, rispetta il principio canonico di *rationabilitas*.

La legislazione sulla *legge* nei tre codici si apre con un canone che non dà alcuna definizione. Si tratta di una scelta dei codificatori, mantenuta nonostante le discussioni dei membri nella commissione. “*Omnis definitio periculosa est.*” Eppure, negli schemi di revisione CIC 1983, si voleva descrivere la legge come “*norma scilicet ad bonum commune alicui communitati a competenti auctoritate data...*”. In realtà sono tornati a una semplice menzione della istituzione della legge al momento della sua promulgazione: “*Lex instituitur cum promulgatur.*” Questa maniera condensata di parlare e di promuovere il momento formale dell'emanazione della legge non significa pertanto abbandonare in modo definitivo la dottrina classica della *rationabilitas*. Al massimo è stata un'occasione mancata di riprendere nei canoni l'espressione tradizionale che descrive la legge come *ordinatio rationis* (p. 133).

L'autore ricorda che con questa espressione S. Tommaso fece della *rationabilitas* un elemento essenziale della sua descrizione del diritto; la dottrina si è riferita a lui fino al Suarez, il quale, riducendo la sua portata, ha sottolineato il ruolo del legislatore nella legittimità dell'atto legislativo, il carattere essenziale della sua promulgazione e quindi l'obbedienza dovuta all'autorità che esprime la sua volontà. Il dibattito è stato costante tra i sostenitori della posizione tradizionale medievale e i seguaci di Suarez (vedi il nostro articolo *La ricezione della legge nel diritto canonico. Pertinenza e significato*, in *Diritto e religione*, 9, 2010, p. 141-159). Ma le discussioni dottrinali tra canonisti nel corso dei secoli dimostrano che la ca-

tegoria *rationabilitas* come carattere della legge è stata un riferimento costante per la creazione della legislazione codificata; già nei *prolegomena* riguardante il CIC del 1917, gli autori proponevano che la legge dovesse essere chiamata *ordo rationis* e la dottrina fino a oggi non ha smesso di riprendere le discussioni anche nei tentativi, come ha fatto Corecco, di andare radicalmente oltre il concetto tradizionale per introdurre quello di *ordinatio fidei*.

Lo studio è appassionante per coloro che si interrogano sull'importanza che ha avuto il processo di *codificazione* per il diritto canonico. Questa è stata uno strumento utile per rispondere alle domande di nuova organizzazione di una normativa sparpagliata alla fine del XIX secolo che creava una situazione di mancanza di certezza giuridica. La codificazione è stata poi ripresa dopo il Vaticano II per il Codice di Diritto Canonico latino. Su questa base storica Chiara Minelli dimostra che, anche quando il diritto canonico è entrato nei movimenti che hanno portato alla creazione delle codificazioni moderne, il pensiero dei canonisti è rimasto dipendente dalla nozione di *rationabilitas* anche se è stata poco usata esplicitamente. Malgrado l'uso scarno del concetto nei testi canonici codificati, la *rationabilitas* è fondamentale come categoria di riferimento nella descrizione delle fonti del diritto canonico e, soprattutto, del loro dinamismo.

Chiara Minelli espone con chiarezza i dibattiti che si sono svolti sulla *codificazione* delle normative orientali in seguito alla pubblicazione del primo *Codex* latino e, di nuovo, dopo quella del Codice del 1983. La consultazione dei verbali delle discussioni sul futuro CCEO permette di fondare una nuova tesi sull'importanza della *rationabilitas* che si pensa ovviamente necessaria ed esplicita in una cultura meno abituata a categorie giuridiche occidentali di esercizio del potere. Ella dimostra che i redattori hanno avuto

difficoltà ad ammettere che se si usasse il termine *rationabilis* come nel Codice del 1983, probabilmente perché hanno voluto affermare la specificità del diritto orientale rispetto alla tradizione latina, e che la ricerca di un proprio linguaggio non aveva escluso il contenuto del concetto di *rationabilitas*. L'attenzione si è concentrata sulle origini profonde dei costumi che esprimono il ruolo dello Spirito Santo o, così come il principio di economia è stato un punto di riferimento per i redattori, sullo scopo delle dispense che favoriscono il *bonum spirituale fidelium*. Finalmente l'aggettivo *rationabilis* sarà utilizzato come nel Codice latino.

Infine, i ricercatori troveranno in questo libro, soprattutto se interessati alle norme generali del Codice latino e al titolo corrispondente del CCEO, elementi essenziali per la teoria del diritto, le consuetudini e le dispense. I nomi dei redattori dei codici citati nel libro sono da noi conosciuti attraverso i loro trattati, su cui stiamo ancora lavorando, e possiamo solo rallegrarci di poterli osservare nel loro confronto e nell'esercizio del loro dovere di formalizzare il diritto in un testo di canoni. Degno di nota è il loro comune impegno per la categoria della *rationabilitas*, dimostrando che è un elemento che fa parte del patrimonio dell'ordinamento canonico ed esprime la sua specificità contro gli ordinamenti statali che hanno anch'essi una legge codificata, una prospettiva che il canonista italiano Pio Fedele ha ben sviluppato e che Chiara Minelli riporta, soprattutto nel dibattito di questo autore con Orio Giacchi. Così come non rilevare questi dati di prima mano tratti dall'ultima *consulta* parziale dedicata alla consuetudine in cui, mentre non si parla di *rationabilitas* della legge scritta, si dice, "*consuetudo praeter ius (...) quoque potest legem inducere se pariter probetur rationabilis*"? L'autore valuta l'uso di questo *pariter* come indice prezioso e rivelatore della percezione dell'importanza della *rationabilitas*, im-

plicitamente ma profondamente unitario e trasversale al dinamismo interno delle fonti del diritto scritto (p. 89).

Qual è il senso del termine *rationabilitas*? I vescovi olandesi chiesero: “*Quid sibi vult Verbum rationabilis?*”. E, in una posizione discussa in commissione, Jean Gaudemet ammise che “*rationabilitas conceptum omnimode obscurum esse etsi commodum pro legislatore*”. Questa è la domanda su cui gli autori citati si sono confrontati durante la redazione del codice. Il libro di Chiara Minelli che, con questa tesi fondamentale è innovativo, mostra che la nozione è stata conosciuta, riconosciuta, utilizzata come un principio fondamentale e informatore del diritto canonico, è stata necessaria perché, senza di essa, esso avrebbe perso la sua identità e per questo motivo, nessuno ha pensato di rinunciarvi. Definirla sarebbe stato un lavoro complesso, e forse non rilevava ai fini della epistemologia della codificazione. Gasparri l’aveva capito. Mentre si stava discutendo della consuetudine *rationalibilis*, il canonista respinse la proposta di Wernz che voleva togliere dal Codice la formula “meramente negativa” che parlava della *rationabilitas*. Secondo il consultore Giustini, la *rationabilitas* era tutta contenuta nella “riprovazione o meno di una consuetudine...uno negli indizi e magari l’indizio più pratico e sicuro della sua ragionevolezza o irragionevolezza” (p. 86).

**Patrick Valdrini**

*La Chiesa cattolica e la questione della sovranità*, a cura di ALESSANDRO PEREGO, Milano, Vita e Pensiero, 2015, 160 p.

Il volume in recensione raccoglie una serie di contributi scaturiti da alcuni incontri scientifici promossi tra il 2012 e il 2013 dalle cattedre di diritto canonico ed ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università degli Studi di Padova e della Libera Università Maria

Ss. Assunta di Roma (LUMSA).

La raccolta è aperta da una *Nota sui contenuti* di Alessandro Perego (pp. 11-19) ed è conclusa da un saggio di Ombretta Fumagalli Carulli sul tema: *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione. A proposito dell’art. 1 dell’Accordo di revisione concordataria* (pp. 141-158).

Come sappiamo la questione della sovranità della Chiesa cattolica è centrale in tutta la storia dell’Occidente cristiano, ma assume una particolare valenza nell’età contemporanea e diventa rilevante nel momento in cui gli Stati iniziarono a porre a base della loro legittimità la volontà della Nazione, che sostituì la grazia di Dio da cui i sovrani facevano discendere il fondamento che legittimava il loro potere.

Lo Stato moderno – negando la sussistenza di altre sovranità sullo stesso popolo e sullo stesso territorio e non ammettendo che il fattore religioso fosse svincolato dalla sua potestà – dovette contrastare e ridurre in una sfera governata dal diritto privato il potere della Chiesa. In tal modo dalla Rivoluzione francese in poi iniziò ad evidenziarsi il vallo tra religione e appartenenza nazionale.

Successivamente il rapporto tra sovranità della Chiesa e sovranità degli Stati subì profonde differenze interpretative tra il concilio Vaticano I e il Vaticano II e, per quanto riguarda l’Italia, trovò una definizione nella nitida stesura dell’articolo 7 della Costituzione, che: “consacra il dualismo come principio costituzionale” (p. 144). Quindi: “Riconoscere la sovranità della Chiesa nell’ordine spirituale significa riconoscere la sua libertà non più (a differenza del passato) come area lasciata dallo Stato alla Chiesa, ma che lo Stato in certo senso considera propria, bensì come attributo originario sul quale lo Stato non pone alcuna preclusione” (p. 145).

Oggi il tema è tornato a coinvolgere in profondità la Chiesa cattolica nel momento in cui l’attuale pontefice – dopo che